

In tale quadro, sono stati intrapresi concreti contatti tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza (il d.lgs 19 marzo 2001, n. 68, ha adeguato i compiti del Corpo, ribadendo la competenza generale in materia economico-finanziaria), che hanno portato alla stesura di un protocollo d'intesa, siglato in data 16 marzo 1998, allo scopo di regolare i rapporti tra le due istituzioni in relazione alle attività di preliminare riscontro ed approfondimento delle segnalazioni.

In sintesi, con il citato accordo è stato:

- previsto il criterio per la ripartizione delle competenze tra i due organismi interessati, attribuendo alla DIA gli approfondimenti delle segnalazioni che risultano attinenti ai soli fenomeni associativi di tipo mafioso ed al NSPV la competenza ad operare in tutti gli altri casi;
- delineato l'iter di esecuzione dell'attività di preliminare riscontro, che prevede rapidi interscambi con i Servizi centrali ed interprovinciali delle forze di Polizia;
- deciso un continuo e reciproco flusso di informazioni tra la DIA e la Guardia di Finanza, non solo durante la fase degli accertamenti preliminari ma anche nel corso degli approfondimenti successivi.

Costante è, inoltre, il contatto tra gli Organismi investigativi e l'UIC, anche in relazione alle funzioni che tale organismo finanziario svolge quale F.I.U. nazionale (art. 151 legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Con tale norma è stata infatti costituita presso l'UIC l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di

cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

In ragione di tale attribuzione è stata riconosciuta all'Ufficio la facoltà di richiedere agli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), della legge 197/91, di fornire le notizie in proprio possesso (ivi comprese quelle disponibili presso gli archivi informatici di polizia) necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati.

Per completezza informativa, si segnalano il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*", con il quale sono stati definiti gli obblighi delle imprese e degli enti che svolgono le attività della specie ed i compiti e le attribuzioni degli organismi di vigilanza nel settore, nonché il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 concernente "*Modifiche al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*", con il quale il potere ispettivo nei confronti degli intermediari finanziari in materia di controlli sulla trasparenza è stato trasferito dalla Banca d'Italia all'UIC.

Il contrasto al terrorismo

I tragici eventi che hanno colpito gli Stati Uniti d'America alla fine dell'estate 2001 hanno indotto le organizzazioni internazionali ad accelerare i loro impegni nella lotta al terrorismo.

I Ministri finanziari del G 7 (ora G 8), riunitisi con procedura d'urgenza il 25 settembre 2001, hanno immediatamente concordato sulla necessità di una maggiore cooperazione internazionale per

prevenire le possibili forme di finanziamento del terrorismo internazionale.

Il *Financial Action Task Force on Money Laundering*, nel corso della riunione plenaria tenutasi a Washington nei giorni 29 e 30 ottobre 2001, ha ampliato il suo mandato allo scopo di ricomprendere in esso anche il monitoraggio preventivo per combattere la finanza del terrore. Nel medesimo contesto, il *FATF*, attraverso una *Special recommendations on terrorist financing*, ha individuato una serie di raccomandazioni nell'area finanziamento del terrorismo, da affiancare alle note raccomandazioni in materia di antiriciclaggio.

L'Unione Europea, a sua volta, ha adottato precisi strumenti normativi per colpire le fonti di finanziamento e per consentire il blocco dei beni, dotando le autorità dei diversi Paesi membro di istituti giuridici più efficaci per condurre la lotta contro il terrorismo internazionale.

In ambito nazionale, troviamo un riscontro nell'art. 3-ter del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, con il quale all'art. 1 del decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante *“Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, nr. 431, è stato aggiunto il comma 4-bis che così dispone:

“Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario”.

Tale norma, che non cita la DIA, pur essendo la stessa una delle strutture maggiormente impegnate nel settore dell'antiriciclaggio, ha legittimato a pieno titolo l'operato dell'UIC, che così può ricevere anche le segnalazioni a carico di soggetti legati al terrorismo internazionale, ancorché non strettamente attinenti a condotte di riciclaggio. L'Ufficio ha fornito delle indicazioni e delle specifiche istruzioni agli intermediari per individuare i possibili canali di finanziamento ai gruppi terroristici (un primo provvedimento risale al 9 novembre 2001).

La Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari sui regolamenti CE n. 46 e n. 1354 del 2001, nonché sulla Dichiarazione di Basilea del 12 dicembre 1989, relativa alla prevenzione dell'utilizzazione criminale del sistema creditizio per il riciclaggio di fondi di origine criminosa.

La DIA partecipa ai lavori del Comitato di sicurezza finanziaria di cui alla legge n. 431 del 2001.

Non si possono non evidenziare talune incongruenze, specie per quanto concerne lo sviluppo delle investigazioni preventive ex art. 3, comma 1, della legge n. 410/91.

Com'è noto, il Ministro dell'Interno, con i decreti del 23 dicembre 1992 e del 1° febbraio 1994, ha delegato, in via permanente, al Direttore della DIA alcuni poteri per rendere più efficace e penetrante l'azione d'intelligence nel campo della criminalità economica. Tra essi figurano il potere di accesso, di accertamento e di richiesta di informazioni, esercitabili nei confronti degli istituti di credito in presenza di pericoli d'infiltrazione da parte delle associazioni di tipo mafioso.

Detto strumento d'intervento, *rebus sic stantibus*, non è applicabile nel corso di indagini preventive tese alla ricerca di informazioni e/o notizie su organizzazioni criminali non riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416-bis del codice penale.

Agli addetti ai lavori non può certo sfuggire il fatto che il riciclaggio è un reato per il quale nelle fasi prodromiche ed iniziali degli accertamenti di polizia non si conosce l'esatta criminogenetica né, di conseguenza, ipotizzare a quale tipo di devianza plurisoggettiva si possa ricollegare.

La DIA, inoltre, nell'informare a mente dell'art. 3, comma 4, lett. f), della legge n. 197/91 e s.m., il Procuratore Nazionale Antimafia non può certo sapere a quale forma di criminalità organizzata la segnalazione dell'operazione finanziaria sospetta sia riconducibile.

A tal proposito, per una chiarificazione sul concetto di criminalità organizzata, in passato più volte oggetto di acceso confronto dottrinale, si rimanda alla Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza ONU di Palermo (12 – 15 dicembre 2000).

Prospettive di sviluppo della normativa

Il sistema di contrasto preventivo, anche a livello comunitario è oggetto di massima attenzione e viene costantemente aggiornato man mano che si manifestano nuove esigenze, attraverso una continua produzione normativa.

Con la Direttiva 2001/97/CE, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, deliberando secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del Trattato, hanno proceduto ad aggiornare, in

conformità alle conclusioni della Commissione e agli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, la direttiva 308/91/CEE che deve considerarsi uno dei principali strumenti dell'Unione per la lotta al riciclaggio dei proventi illeciti.

La direttiva 2001/97/CE, composta da cinque articoli, ha stabilito l'onere, per i Paesi U.E., di adeguare la propria legislazione antiriciclaggio a nuovi canoni che prevedano l'estensione degli obblighi d'identificazione della clientela, di tenuta delle registrazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, anche ai revisori, contabili esterni e consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e altri liberi professionisti legali, commercianti di oggetti di valore elevato, case da gioco.

Pertanto, anche per questi professionisti, come già per gli intermediari finanziari, scatterà l'obbligo di segnalare alle autorità competenti del proprio Paese ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio e dovranno fornire, ove richiesti dalle medesime autorità, tutte le informazioni necessarie.

La direttiva prevede, comunque, che gli Stati membri possano non imporre gli obblighi di segnalazione nei confronti dei soggetti a ciò tenuti, con riguardo a quelle informazioni che gli stessi riceveranno dagli assistiti, nell'espletamento delle proprie attribuzioni professionali, come l'assolvimento di compiti di difesa o di rappresentanza in procedimenti giudiziari, indipendentemente dalla fase processuale in cui tali informazioni siano state acquisite.

Questo eviterà il sorgere di conflitti tra il principio sancito a livello comunitario e le disposizioni in materia di segreto professionale e di garanzie di libertà dei difensori, vigenti in ogni singolo stato membro.

La stessa direttiva ha posto, inoltre, l'ulteriore scadenza del 15 dicembre 2004, affinché i Paesi dell'Unione modifichino la definizione del reato di riciclaggio. Ciò impegnerà anche gli altri Stati dell'Unione ad adeguare la casistica dei reati presupposto, come peraltro ha già fatto il Legislatore italiano sin dal 1993.

La direttiva 2001/97/CE verrà recepita, in ambito nazionale, con un decreto legislativo che, nel mese di novembre u.s., è stato presentato agli Organi istituzionali per il previsto *iter* di approvazione. Il decreto, oltre a recepire la normativa, modifica il sistema sanzionatorio delle violazioni di cui alla legge n. 197/91 ed intensifica la collaborazione tra le autorità preposte alla vigilanza di settore.